COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Sportello Unico Attività Produttive
e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it
pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 3 D.M. Svil. Econ. 10/11/2011 seriale n. 01240198994279 del 24/07/2025 Il richiedente è tenuto a conservare l'originale

Prot. n. 12248 Li, 1 agosto 2025

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0492431 in data 24/07/2025 - protocollo comunale n. 11977 del 29/07/2025 e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso - cod.fisc. 94008290242, con sede a Recoaro Terme e procura al professionista incaricato, ing. Orsato Stefano con studio a Cornedo Vicentino (Vi), inerente:

- la segnalazione di *"comunicazione di svolgimento manifestazione fieristica a rilevanza locale (L.R. n. 11/2002)"*
- la richiesta di *"concessione temporanea di suolo pubblico ..."*
- la domanda di *"patrocinio"*.

Dato atto che:

- la pratica è inerente l'evento denominato "festival delle sculture", che si terrà nei giorni dall'11 al 15 di Agosto 2025 con inizio alle ore 8:00 e conclusione alle ore 24:00 di ogni giornata di evento, nelle aree pubbliche comunali di piazza Vittorio Veneto, piazza Dolomiti, via Lelia e Brigata Liguria con la presenza di gazebo nei quali gli artisti-scultori del legno eseguiranno attività di creazione di sculture, come meglio dettagliato nella documentazione allegata alla pratica in argomento;

- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 111/2024 inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017.

L'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:

- al Settore 3 Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza ed al Settore 4 per opportuna conoscenza ed eventuale competenza in relazione alla domanda di patrocinio, giusti rispettivi prot. Suap n. 0502359/2025 e n. 0502358/2025;

- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0502321.

Rilevato che:

- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 111/2024 inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017;

- la Giunta comunale in relazione agli eventi del calendario sopra citato, con decisione n. 133/2024 ha concesso, per le motivazioni precisate nel provvedimento:

- l'esenzione dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico che per le pubbliche affissioni;

- la deroga per la conclusione di eventuali festeggiamenti con musica fino alle 00:30 per le serate cui non segua un giorno feriale (sabato escluso) rispetto al limite orario delle 23:30 stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente regolamento comunale di tutela e decoro urbano della Valle dell'Agno, provvedimento pertanto parzialmente applicabile anche agli orari programmati nell'evento in argomento;

- il Responsabile del Settore 3, per quanto di competenza, ha emesso l'ordinanza n. 90 in data 31/07/2025 che è stata inoltrata al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0512348/2025 per gli adempimenti di competenza, come pure al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno ed alla Legione Carabinieri "Veneto" - Stazione di Recoaro Terme, giusto prot. Suap n. 0512377/2025 per opportuna conoscenza ed eventuale competenza.
- il Responsabile del Settori 4, per quanto di competenza, non ha espresso alcun rilievo né emesso provvedimenti con conseguente nulla-osta, formato ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/1990, al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in argomento;

Considerato che la pratica Suap in argomento segnala una *"comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale (L.R. n. 11/2002*)", attività che non è riportata tra quelle soggette alle disposizioni di cui al D.M. 19/08/1996, come peraltro chiarito dal Dipartimento dei VV.F. con nota prot. n. P410/4109/2002, per cui non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., né rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S. essendo assenti, nelle fiere/mostre-mercato, gli aspetti dello spettacolo e/o del trattenimento, come peraltro chiarito nella relazione tecnica e nel piano di emergenza e successive integrazioni in cui si precisa che la musica ha natura di allietamento e si vieta l'attività di ballo;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- l'art. 18 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale …";
- la normativa vigente in materia di S.U.A.P. ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 6 del 29/07/2025 prot. n. 11981, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2028;
- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. il sig. Bevilacqua Giorgio, in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso, ad occupare temporaneamente le aree pubbliche comunali di piazza Vittorio Veneto, piazza Dolomiti, via Lelia e Brigata Liguria e meglio precisate nella documentazione tecnica di cui alla pratica Suap ricevuta Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0492431, solo nei giorni dall'11 al 15 Agosto 2025, per l'installazione di gazebo riservati agli scultori del legno che partecipano all'evento "festival delle sculture".

Trattandosi di attività con l'uso di motosega che si svolge nel capoluogo cittadino, a tutela della quiete pubblica si dispone di norma il rispetto dei seguenti orari di lavoro d'intaglio del legno:

dall'11 al 15 agosto 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti, delle prescrizioni di legge e secondo quanto indicato: nell'ordinanza n. 90/2025, nella planimetria e nel piano della sicurezza allegati alla pratica in argomento.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

L'inosservanza di tutto quanto sopra stabilito determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Bevilacqua Giorgio sopra identificato, in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso, dovrà garantire in particolare:

- idonei percorsi di esodo di emergenza e successive integrazioni e, più in generale, l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure contenute nella predetta documentazione tecnica allegata alla pratica in argomento;
- che non siano allestite aree o locali destinati ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 smi *oltre al rispetto:*

● *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;*

● *di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepitio, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo …(omissis)"*;

- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ministero dell'Interno, Prefettura e questura di Vicenza, ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0498975/2025;

- per i giorni dell'evento, che agli operatori economici già autorizzati dal Comune con appositi precedenti provvedimenti ad occupare spazi pubblici nell'area di evento, sia loro garantito il libero accesso vietando, comunque, l'installazione di strutture o gazebi nei predetti spazi, come meglio evidenziati negli elaborati grafici già trasmessi al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0498957/2025.

Si precisa che:

- l'organizzatore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:

  - di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
  - di eventuale nulla-osta S.I.A.E., ove previsto;

- l'organizzatore dovrà provvedere all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0498975/2025;

- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;

- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale …" e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;

- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;

- in quanto riferita a "comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale L.R. n. 11/2002 con occupazione di suolo pubblico, non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

  - al sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso per il tramite del suo procuratore ing. Orsato Stefano;
  - agli Enti e/o Uffici competenti.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/82005 smi.

Firmato digitalmente da:
Federico Maria Fiorin
Firmato il 01/08/2025 12:29
Seriale Certificato: 19867847
Valido dal 21/07/2023 al 21/07/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin
(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)